



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 202/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2014/C 202/02	Causa C-43/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea [Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE — Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale — Scelta del fondamento giuridico — Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE — Articolo 91 TFUE — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento]	2
---------------	---	---

2014/C 202/03	Causa C-347/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Prestazioni familiari — Assegni familiari — Assegno parentale — «Elterngeld» — «Kindergeld» — Calcolo dell'integrazione differenziale)	3
---------------	---	---

2014/C 202/04	Causa C-414/12 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 maggio 2014 — Bolloré/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della carta autocopiante — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla sua controllata — Partecipazione diretta della società controllante all'infrazione — Parità di trattamento — Durata del procedimento amministrativo e giurisdizionale — Termine ragionevole — Diritti della difesa).	4
2014/C 202/05	Causa C-483/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e a. (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Principi di uguaglianza e di non discriminazione — Attuazione del diritto dell'Unione — Ambito d'applicazione del diritto dell'Unione — Insussistenza — Incompetenza della Corte).	4
2014/C 202/06	Causa C-591/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2014 — Bimbo, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Panrico, SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio denominativo BIMBO DOUGHNUTS — Marchio denominativo spagnolo anteriore DOGHNUTS — Impedimenti relativi alla registrazione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Valutazione globale del rischio di confusione — Posizione distintiva autonoma di un elemento di un marchio denominativo composto).	5
2014/C 202/07	Causa C-604/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — H.N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2005/85/CE — Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Norma procedurale nazionale che subordina l'esame di una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato — Ammissibilità — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di effettività — Diritto a una buona amministrazione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 41 — Imparzialità e celerità della procedura)	6
2014/C 202/08	Causa C-15/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Appalti pubblici di forniture — Direttiva 2004/18/CE — Affidamento dell'appalto senza procedura di gara — Affidamento detto «in house» — Affidatario giuridicamente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice — Condizione di «controllo analogo» — Amministrazione aggiudicatrice e affidatario non aventi tra loro una relazione di controllo — Autorità pubblica terza che esercita un controllo parziale sull'amministrazione aggiudicatrice e un controllo sull'affidatario che potrebbe essere qualificato come «analogo» — «Operazione in house orizzontale»).	7
2014/C 202/09	Causa C-35/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a. [Agricoltura — Prodotti agricoli ed alimentari — Regolamento (CEE) n. 2081/92 — Articolo 2 — Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Ambito di applicazione ratione materiae — Protezione nel territorio nazionale — Insussistenza di registrazione comunitaria — Conseguenze — Protezione delle denominazioni concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare fra le loro caratteristiche e la loro origine geografica — Presupposti]	8
2014/C 202/10	Causa C-161/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 maggio 2004 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Idrodinamica Spurgo Velox e a./Acquedotto Pugliese SpA (Appalti pubblici — Settore dell'acqua — Direttiva 92/13/CEE — Procedure di ricorso efficaci e rapide — Termini di ricorso — Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere).	9
2014/C 202/11	Causa C-162/14: Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia.	10
2014/C 202/12	Causa C-179/14: Ricorso proposto il 10 aprile 2014 — Commissione europea/Ungheria	10
2014/C 202/13	Causa C-187/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 16 aprile 2014 — Skatteministeriet/DSV Raod A/S	12

2014/C 202/14	Causa C-189/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cipro) il 16 aprile 2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD.	12
2014/C 202/15	Causa C-198/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 22 aprile 2014 — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus. . . .	13
2014/C 202/16	Causa C-202/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Nantes (Francia) il 13 febbraio 2014 — Adiamix/Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale.	14
2014/C 202/17	Causa C-207/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 aprile 2014 — Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Repubblica di Slovenia — Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	15
2014/C 202/18	Causa C-209/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 aprile 2014 — NLB Leasing d.o.o./Repubblica di Slovenia — Ministrstvo za finance.	15
2014/C 202/19	Causa C-633/13: Ordinanza del presidente della Corte del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, <i>in presenza di</i> : P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji	16

Tribunale

2014/C 202/20	Causa T-406/09: Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 — Donau Chemie/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel procedimento amministrativo — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Proporzionalità — Capacità contributiva»)	17
2014/C 202/21	Causa T-30/10: Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 — Reagens/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo degli stabilizzanti termici a base di stagno — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio d'informazioni commerciali riservate — Durata dell'infrazione — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Importo di base — Circostanze attenuanti — Capacità contributiva — Parità di trattamento — Proporzionalità — Competenza estesa al merito — Congruità dell'importo dell'ammenda»).	17
2014/C 202/22	Cause riunite da T-458/10 a T-467/10 e T-471/10: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2014 — McBride e a./Commissione («Pesca — Misure di conservazione delle risorse della pesca — Ristrutturazione del settore — Domande di aumento degli obiettivi del Programma di orientamento pluriennale per il miglioramento della sicurezza a bordo — Domanda dell'Irlanda relativa a vari pescherecci — Decisione adottata in seguito all'annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante il medesimo procedimento — Nuova decisione di rigetto — Incompetenza della Commissione»).	18
2014/C 202/23	Causa T-160/12: Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 — Adler Modemärkte/UAMI — Blufin (MARINE BLEU) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MARINE BLEU — Marchio comunitario denominativo anteriore BLUMARINE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	19
2014/C 202/24	Causa T-198/12: Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 — Germania/Commissione («Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2009/48/CE — Sicurezza dei giocattoli — Valori limite per le nitrosammine, le sostanze nitrosabili, il piombo, il bario, l'arsenico, l'antimonio e il mercurio presenti nei giocattoli — Decisione della Commissione di non approvare interamente il mantenimento di disposizioni nazionali in deroga — Approvazione limitata nel tempo — Prova di un livello di protezione più elevato per la salute umana offerto dalle disposizioni nazionali»).	20

2014/C 202/25	Causa T-247/12: Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2014 — Argo Group International Holdings/UAMI — Arisa Assurances (ARIS) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ARIS — Marchio comunitario figurativo anteriore ARISA ASSURANCES S.A. — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Coesistenza dei marchi anteriori sul mercato — Principio di diritto americano detto del “Morehouse defense” — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»].	20
2014/C 202/26	Causa T-366/12: Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2014 — Katjes Fassin/UAMI (Yoghurt-Gums) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo Yoghurt-Gums — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»].	21
2014/C 202/27	Causa T-200/13 P: Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2014 — De Luca/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado — Nomina su un posto di un gruppo di funzioni superiore a seguito di un concorso generale — Rigetto del ricorso in prima istanza a seguito di rinvio da parte del Tribunale — Entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie — Articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello Statuto»).	22
2014/C 202/28	Causa T-419/13: Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2014 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti due procedimenti spagnoli in materia di concorrenza — Diniego implicito di accesso — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a statuire»]	22
2014/C 202/29	Causa T-103/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 maggio 2014 — Frucona Košice/Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Alcool e alcoolici — Remissione di un debito fiscale nell'ambito di un concordato — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Assenza del fumus boni juris»)	23
2014/C 202/30	Causa T-200/14: Ricorso proposto il 27 marzo 2014 — Ben Ali/Consiglio	23
2014/C 202/31	Causa T-207/14: Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Aluwerk Hettstedt/ECHA	24
2014/C 202/32	Causa T-208/14: Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Richard Anton/ECHA	25
2014/C 202/33	Causa T-217/14: Ricorso proposto il 9 aprile 2014 — Gmina Kosakowo/Commissione europea	26
2014/C 202/34	Causa T-231/14 P: Impugnazione proposta il 15 aprile 2014 dall'Agenzia europea per i medicinali avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2014, causa F-29/13, Drakeford/EMA	27

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea***

(2014/C 202/01)

Ultima pubblicazione

GU C 194 del 24.6.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 184 del 16.6.2014

GU C 175 del 10.6.2014

GU C 159 del 26.5.2014

GU C 151 del 19.5.2014

GU C 142 del 12.5.2014

GU C 135 del 5.5.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-43/12) ⁽¹⁾

[Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE — Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale — Scelta del fondamento giuridico — Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE — Articolo 91 TFUE — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento]

(2014/C 202/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn e R. Troosters, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Troupiotis e K. Zejdová, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Monteiro e E. Karlsson, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, T. Materne, agenti, assistiti da S. Rodrigues e F. Libert, avocats), Irlanda (rappresentanti: É. Creedon, agente, assistita da N. Travers, BL), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, K. Szíjjártó e K. Molnár, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Stege, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell e S. Behzadi Spencer, agenti, assistita da J. Maurici e J. Holmes, barristers)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288, pag. 1) — Scelta del fondamento giuridico — Sostituzione del fondamento giuridico proposto nell'ambito della politica comune dei trasporti con un altro, rientrante nel settore della cooperazione di polizia — Obiettivo di miglioramento della sicurezza stradale — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento

Dispositivo

- 1) È annullata la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
- 2) Gli effetti della direttiva 2011/82 sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato, ossia l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sono condannati alle spese.

- 4) Il Regno del Belgio, l'Irlanda, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 98 del 31.3.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

(Causa C-347/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Prestazioni familiari — Assegni familiari — Assegno parentale — «Elterngeld» — «Kindergeld» — Calcolo dell'integrazione differenziale)

(2014/C 202/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales

Convenuti: Ulrike Wiering, Markus Wiering

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interpretazione degli articoli 1, lettere u), i), 4, paragrafo 1, lettera h) e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata (GU L 149, pag. 2) — Interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Nozione di «prestazione familiare» — Lavoratore residente in Germania e che esercita la sua professione in Lussemburgo — Cumulo dei diritti a prestazioni familiari — Calcolo dell'integrazione differenziale versata dal Lussemburgo — Presa in considerazione delle indennità tedesche per l'educazione dei figli «Elterngeld» e «Kindergeld»

Dispositivo

Gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, nonché l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini del calcolo dell'integrazione differenziale eventualmente dovuta ad un lavoratore migrante nello Stato membro del suo luogo di occupazione, non si deve prendere in considerazione l'insieme delle prestazioni familiari percepite dalla famiglia di tale lavoratore a norma della legislazione dello Stato di residenza dal momento che, con riserva delle verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l'«Elterngeld» previsto dalla legislazione tedesca non è della stessa natura, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 1408/71, del «Kindergeld» previsto dalla suddetta legislazione e degli assegni familiari previsti dalla legislazione lussemburghese.

⁽¹⁾ GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 maggio 2014 — Bolloré/Commissione europea**(Causa C-414/12 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della carta autocopiante — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla sua controllata — Partecipazione diretta della società controllante all'infrazione — Parità di trattamento — Durata del procedimento amministrativo e giurisdizionale — Termine ragionevole — Diritti della difesa)**

(2014/C 202/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bolloré (rappresentanti: P. Gassenbach, C. Lemaire e O. de Juvigny, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e R. Sauer, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 giugno 2012, Bolloré/Commissione (T-372/10), con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento o di riforma della decisione C(2010) 4160 definitivo della Commissione del 23 giugno 2010, relativa a una procedura di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/36212 — Carta autocopiante) — Decisione adottata a seguito dell'annullamento di una prima decisione — Imputazione dell'infrazione alla società controllante, considerata nella sua qualità di autrice diretta — Ammenda — Legalità dei reati e delle pene — Parità di trattamento — Termine ragionevole — Diritti della difesa

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Bolloré è condannata alle spese della presente impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 355 del 17.11.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e a.**(Causa C-483/12) ⁽¹⁾****(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Principi di uguaglianza e di non discriminazione — Attuazione del diritto dell'Unione — Ambito d'applicazione del diritto dell'Unione — Insussistenza — Incompetenza della Corte)**

(2014/C 202/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrente: Pelckmans Turnhout NV

Convenuti: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

con l'intervento di: Ministerraad

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Grondwettelijk Hof — Belgio — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE, degli articoli 34, 35, 36, 56 e 57 TFUE, e degli articoli 15, 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Normativa nazionale che impone una giornata settimanale di chiusura agli esercenti attività commerciale al dettaglio — Eccezioni previste per gli esercenti attività commerciale stabiliti in taluni luoghi o che commercializzano talune merci

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale presentata dal Grondwettelijk Hof (Belgio).

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2014 — Bimbo, SA/Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Panrico, SA**

(Causa C-591/12 P) ⁽¹⁾

*(Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio
denominativo BIMBO DOUGHNUTS — Marchio denominativo spagnolo anteriore DOGHNUTS —
Impedimenti relativi alla registrazione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1,
lettera b) — Valutazione globale del rischio di confusione — Posizione distintiva autonoma di un elemento
di un marchio denominativo composto)*

(2014/C 202/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (rappresentanti: C. Prat, abogado, R. Ciullo, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e J. Crespo Carrillo, agenti), Panrico, SA (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 nella causa T-569/10, Bimbo, S/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «BIMBO DOUGHNUTS», per prodotti della classe 30, contro la decisione R 838/2009-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 7 ottobre 2010, recante rigetto del ricorso contro la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi internazionali e nazionali «DONUT», «DOGHNUTS» e «DONUTS» e dei marchi figurativi internazionali e nazionali comportanti l'elemento denominativo «donuts», per prodotti della classe 30 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Bimbo SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 55 del 23.2.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — H.N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Causa C-604/12) (¹)

(Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2005/85/CE — Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Norma procedurale nazionale che subordina l'esame di una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato — Ammissibilità — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di effettività — Diritto a una buona amministrazione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 41 — Imparzialità e celerità della procedura)

(2014/C 202/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: H.N.

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court — Interpretazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Domanda di protezione sussidiaria senza la previa presentazione di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

Dispositivo

La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, così come il principio di effettività e il diritto a una buona amministrazione non ostano ad una norma procedurale nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l'esame di una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, a condizione che, da un lato, la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e la domanda di protezione sussidiaria possano essere presentate contemporaneamente e che, dall'altro, tale norma procedurale nazionale non comporti che l'esame della domanda di protezione sussidiaria avvenga in un termine irragionevole, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio accertare.

(¹) GU C 86 del 23.3.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH

(Causa C-15/13) ⁽¹⁾

(Appalti pubblici di forniture — Direttiva 2004/18/CE — Affidamento dell'appalto senza procedura di gara — Affidamento detto «in house» — Affidatario giuridicamente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice — Condizione di «controllo analogo» — Amministrazione aggiudicatrice e affidatario non aventi tra loro una relazione di controllo — Autorità pubblica terza che esercita un controllo parziale sull'amministrazione aggiudicatrice e un controllo sull'affidatario che potrebbe essere qualificato come «analogo» — «Operazione in house orizzontale»)

(2014/C 202/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH

Convenuta: Datenlotsen Informationssysteme GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg - Interpretazione della nozione di «appalto pubblico» contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Eventuale inclusione di un contratto tra una società e un'università soggette al controllo del medesimo ente di diritto pubblico che è ente aggiudicatore ai sensi della direttiva (affidamento in house orizzontale) — Portata del controllo di tale ente di diritto pubblico

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un contratto avente ad oggetto la fornitura di prodotti, concluso tra, da un lato, un'università che è un'amministrazione aggiudicatrice ed è controllata nel settore delle sue acquisizioni di prodotti e servizi da uno Stato federale tedesco e, dall'altro, un'impresa di diritto privato detenuta dallo Stato federale e dagli Stati federali tedeschi, compreso detto Stato federale, costituisce un appalto pubblico ai sensi della medesima disposizione e, pertanto, deve essere assoggettato alle norme di aggiudicazione di appalti pubblici previste da detta direttiva.

⁽¹⁾ GU C 114 del 20.4.2013.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.

(Causa C-35/13) ⁽¹⁾

[Agricoltura — Prodotti agricoli ed alimentari — Regolamento (CEE) n. 2081/92 — Articolo 2 — Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Ambito di applicazione ratione materiae — Protezione nel territorio nazionale — Insussistenza di registrazione comunitaria — Conseguenze — Protezione delle denominazioni concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare fra le loro caratteristiche e la loro origine geografica — Presupposti]

(2014/C 202/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA

Convenuti: Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino», La Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi F.lli SpA, Gualerzi SpA, Alinovi Tullio di Alinovi Giorgio & C. Snc, Salumificio Gastaldi di Gastaldi Franco e C. Snc, Boschi Cav. Umberto SpA, Fereoli Mario & Figlio Snc, Salumificio Ducale Snc di Morini & Tortini, Fereoli Gino & Figlio Snc, Ronchei Srl, Salumificio B.R.B. Snc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1) — Denominazione di origine priva di registrazione e riguardo alla quale non sussistono atti legalmente vincolanti che definiscano i limiti della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione in questione — Possibilità di vietare sul territorio nazionale, in quanto atto di concorrenza sleale, l'uso di tale denominazione per prodotti nazionali non provenienti dai luoghi cui si riferisce la denominazione stessa

Dispositivo

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest'ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l'applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 535/97, e, dall'altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 maggio 2004 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Idrodinamica Spurgo Velox e a./Acquedotto Pugliese SpA

(Causa C-161/13) ⁽¹⁾

(*Appalti pubblici — Settore dell'acqua — Direttiva 92/13/CEE — Procedure di ricorso efficaci e rapide — Termini di ricorso — Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere*)

(2014/C 202/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti

Ricorrenti: Idrodinamica Spurgo Velox, Giovanni Putignano e figli srl, Cogeir srl, Splendor Sud srl, Sceap srl

Convenuto: Acquedotto Pugliese SpA

Nei confronti di: Tundo srl, Giovanni XXIII Soc. coop. arl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interpretazione degli articoli 1, 2 bis, 2 quater e 2 septies della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Termine di ricorso — Dies a quo — Normativa nazionale ai sensi della quale il termine di ricorso decorre dalla data della comunicazione al ricorrente della decisione di aggiudicazione definitiva dell'appalto — Ricorrente che ha avuto conoscenza dell'esistenza di una violazione delle disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici dopo detta comunicazione

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza.

Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, di un'irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine, salvo espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 189 del 29.6.2013.

Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia**(Causa C-162/14)**

(2014/C 202/11)

*Lingua processuale: il polacco***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e K. Herrmann, agenti)*Convenuta:* Repubblica di Polonia**Conclusioni della ricorrente:**

- dichiarare che, avendo mantenuto in vigore cause di esclusione obbligatoria degli operatori economici dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto come quelle contenute nell'articolo 24, paragrafo 1, punti 1 e 1a, della legge sugli appalti pubblici (Prawo o zamówieniach publicznych), che vanno al di là dei criteri giuridici sostanziali di cui all'elenco tassativo delle esclusioni previste dall'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽¹⁾, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale articolo 45, paragrafo 2, della direttiva in parola.
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi di esclusione di un operatore economico da una gara d'appalto a causa delle sue qualità professionali come quelli previsti dall'articolo 24, paragrafo 1, punto 1 e 1a, della legge sugli appalti pubblici, vale a dire (i) qualora l'operatore economico abbia causato un danno, accertato con una sentenza passata in giudicato, dovuto all'inadempimento o all'inesatto adempimento dell'appalto, (ii) qualora l'operatore economico sia stato parte di un contratto che l'amministrazione aggiudicatrice ha risolto, disdetto o dal quale è receduta a causa di circostanze imputabili all'operatore economico, eccedono l'ambito dei presupposti di esclusione stabiliti nell'articolo 45, paragrafo 2, in particolare alla lettera d), della direttiva 2004/18/CE.

L'interpretazione di quest'ultimo presupposto è stata oggetto della sentenza della Corte di giustizia Forposta e ABC Direct Contact, C-465/11, nella quale la Corte ha constatato che la nozione di «errore grave nell'esercizio dell'attività professionale», contenuta nell'articolo 45, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18/CE, deve essere intesa come qualsiasi comportamento scorretto dell'operatore che incida sulla sua credibilità professionale. I presupposti di esclusione polacchi non si limitano invece ai comportamenti degli operatori che denotano dolo o colpa relativamente grave da parte loro, ma impongono all'amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente l'operatore economico, senza lo svolgimento di una previa valutazione del comportamento scorretto che gli viene imputato.

⁽¹⁾ GU L 134, pag. 114.

Ricorso proposto il 10 aprile 2014 — Commissione europea/Ungheria**(Causa C-179/14)**

(2014/C 202/12)

*Lingua processuale: l'ungherese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e E. Montaguti, agenti)*Convenuta:* Ungheria**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che l'Ungheria ha violato la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno⁽¹⁾, poiché ha introdotto e mantenuto il sistema della carta SZÉP, disciplinato dal decreto 55/2011, del 12 aprile 2011, e modificato dalla legge CLVI del 2011, in quanto:

- l'articolo 13 del decreto relativo alla carta SZÉP, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della legge XCVI del 1993, l'articolo 2, lettera b), della legge CXXXII del 1997 e gli articoli 1, 2, paragrafi 1 e 2, 55, paragrafi 1 e 3, e 64, paragrafo 1, della legge IV del 2006, esclude la possibilità che le succursali di imprese emettano la carta SZÉP, violando così quanto stabilito all'articolo 14, numero 3, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123;
 - l'articolo 13 del decreto relativo alla carta SZÉP, in combinato disposto con gli articoli 1, 2, paragrafi 1 e 2, 55, paragrafi 1 e 3, e 64, paragrafo 1, della legge IV del 2006, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della legge XCVI del 1993 e l'articolo 2, lettera b), della legge CXXXII del 1997, non riconosce, ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, lettere a), b) e c), del decreto relativo alla carta SZÉP, l'attività di quei gruppi di imprese la cui società capogruppo non sia costituita ai sensi del diritto ungherese e i cui membri non abbiano una forma societaria prevista nel diritto ungherese, violando così quanto stabilito nell'articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera b), e 3, della direttiva 2006/123;
 - l'articolo 13 del decreto relativo alla carta SZÉP, in combinato disposto con gli articoli 1, 2, paragrafi 1 e 2, 55, paragrafi 1 e 3, e 64, paragrafo 1, della legge IV del 2006, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della legge XCVI del 1993 e l'articolo 2, lettera b), della legge CXXXII del 1997, mantiene la possibilità per le banche ed altri istituti di credito di emettere la carta SZÉP, dal momento che solo tali istituti possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 del decreto, violando così quanto stabilito nell'articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera d), e 3, della direttiva 2006/123;
 - l'articolo 13 del decreto relativo alla carta SZÉP viola l'articolo 16 della direttiva 2006/123, poiché richiede l'esistenza di uno stabilimento ungherese per emettere la carta SZÉP.
2. in subordine, dichiarare che il sistema della carta SZÉP istituito dal decreto 55/2011, del 12 aprile 2011, viola gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nella parte in cui le norme della direttiva 2006/123 menzionate al punto 1 non risultano applicabili alle disposizioni citate in tale punto.
 3. dichiarare che il sistema di buoni Erzsébet disciplinato dalla legge CLVI del 2011 e dalla legge CIII del 2012, che stabilisce un monopolio a favore di organismi pubblici nell'ambito dell'emissione di buoni per pasti freddi e che è entrato in vigore senza essere stato preceduto da un adeguato periodo di transizione o dalle necessarie misure transitorie, viola gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nella parte in cui gli articoli 1, 5 e 477 della legge CLVI del 2011 e gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, 6 e 7 della legge CIII del 2012 stabiliscono restrizioni sproporzionate.
 4. condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel 2011 l'Ungheria ha modificato la normativa relativa all'emissione di buoni per pasti caldi e freddi, tempo libero e attività ricreative concessi dai datori di lavoro ai lavoratori, buoni che non sono ritenuti far parte dello stipendio e che sono pertanto soggetti ad un regime fiscale e di sicurezza sociale più favorevole. Tale nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 senza un adeguato periodo di transizione. Anteriormente a tali modifiche, la normativa nazionale non stabiliva condizioni specifiche o speciali in relazione all'emissione di tali buoni pasto o alla loro forma. A seguito dell'introduzione di tali modifiche, un istituto pubblico, la Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (fondazione nazionale ungherese per le attività ricreative), gode di una posizione di monopolio per quanto riguarda l'emissione di buoni cartacei per pasti caldi e di buoni cartacei o elettronici per pasti freddi. Allo stesso tempo, la normativa impone condizioni specialmente rigorose per l'emissione di buoni per pasti caldi, tempo libero e attività ricreative, che già potevano essere rilasciati solo in formato elettronico. Le misure impugnate hanno comportato l'esclusione di operatori presenti da anni su tale mercato, rappresentano una limitazione all'ingresso di nuovi operatori nel mercato e ostacolano la libera prestazione di servizi. Allo stesso tempo, il sistema relativo alla carta SZÉP stabilisce di fatto una riserva del mercato a favore di tre grandi gruppi bancari costituiti ai sensi del diritto ungherese, mentre l'emissione di buoni Erzsébet è possibile solo nell'ambito di un monopolio statale. Il fatto che le entrate dell'istituto pubblico che gode del monopolio siano destinate a coprire spese sociali non giustifica in modo sufficiente le limitazioni introdotte. Conformemente alle rilevanti disposizioni del Trattato FUE e della direttiva 2006/123, è possibile introdurre limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi solo quando tali limitazioni non siano discriminatorie, siano di interesse generale e rispettino i requisiti di necessità e proporzionalità.

(¹) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 16 aprile 2014 —
Skatteministeriet/DSV Raod A/S**

(Causa C-187/14)

(2014/C 202/13)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuta: DSV Raod A/S

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui alla presente fattispecie, sussiste sottrazione al controllo doganale se si suppone che: a) ciascuna delle due spedizioni in transito effettuate, rispettivamente, nel 2007 e nel 2008, riguardava gli stessi prodotti o b) non è possibile provare che si trattava degli stessi prodotti.
- 2) Se l'articolo 204 del codice doganale ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui alla presente fattispecie, sorge un'obbligazione doganale se si suppone che: a) ciascuna delle due spedizioni in transito effettuate, rispettivamente, nel 2007 e nel 2008, riguardava gli stessi prodotti o b) non è possibile provare che si trattava degli stessi prodotti.
- 3) Se l'articolo 859 delle disposizioni d'applicazione ⁽³⁾ debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui alla presente fattispecie, sussiste un'inadempienza che non ha avuto conseguenze effettive sul regolare svolgimento delle operazioni doganali, se si suppone che: a) ciascuna delle due spedizioni in transito effettuate, rispettivamente, nel 2007 e nel 2008, riguardava gli stessi prodotti o b) non è possibile provare che si trattava degli stessi prodotti.
- 4) Se lo Stato in cui i prodotti vengono importati possa rifiutare al soggetto passivo designato dallo Stato stesso di detrarre l'IVA all'importazione ai sensi dell'articolo 168, lettera e), della direttiva IVA ⁽⁴⁾, nel caso in cui l'IVA all'importazione venga richiesta al soggetto che ha effettuato il trasporto dei prodotti di cui trattasi, il quale non è né l'importatore né il proprietario delle merci, ma si è limitato esclusivamente a trasportare ed a effettuare la spedizione doganale di tali prodotti, in quanto parte della sua attività di spedizione soggetta ad IVA.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cipro) il 16 aprile
2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD**

(Causa C-189/14)

(2014/C 202/14)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Tribunale Distrettuale di Nicosia)

Parti

Attore: Bogdan Chain

Convenuta: Atlanco LTD

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il fatto che la sfera di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽¹⁾ e dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione n. 987/2009 ⁽²⁾ comprenda la «persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri» vada interpretato nel senso che è compresa anche l'ipotesi [Or. 2] di una persona la quale presti servizio, in base a un contratto con un unico datore di lavoro stabilito in uno Stato membro dell'UE, in due altri Stati membri dell'UE, sebbene:
 - i. il secondo Stato membro in cui la persona lavorerà non sia ancora stato definito né potrebbe essere previsto al momento della domanda di emissione del modulo A1 in ragione della particolare natura del lavoro — attività temporanea dei lavoratori, per periodi brevi, in diversi Stati membri dell'Unione europea
 - o
 - ii. la durata dell'attività nel primo e/o nel secondo Stato membro non possa ancora essere determinata o non sia prevedibile in ragione della particolare natura del lavoro — attività temporanea dei lavoratori, per periodi brevi, in diversi Stati membri dell'Unione europea.
- 2) In caso di risposta affermativa alle domande di cui al precedente punto 1, se l'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione n. 987/2009 possa essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, l'espressione «persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri» si riferisce anche all'ipotesi in cui risultino periodi di inattività tra due lavori per i quali sia stato assunto l'impegno in diversi Stati membri, per la cui durata il lavoratore continui ad essere inquadrato dallo stesso contratto di lavoro.
- 3) In caso di risposta affermativa alle domande di cui al precedente punto 1, se il fatto che lo Stato membro competente non emetta il modulo A1 osti all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.
- 4) Se gli articoli 16, paragrafo 5, e/o 20, paragrafo 1, o qualsivoglia altro articolo del regolamento di attuazione n. 987/2009 impongano l'obbligo, in capo allo Stato membro, sul fondamento di una decisione interlocutoria dello Stato membro di residenza circa la legge applicabile, di emettere il modulo A1 d'ufficio, senza che il datore di lavoro interessato debba presentare apposita domanda allo Stato membro competente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pagg. 1-123).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pagg. 1-42).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 22 aprile 2014
— Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus**

(Causa C-198/14)

(2014/C 202/15)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hovioikeus

Parti

Ricorrente: Valev Visnapuu

Convenuti: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'ammissibilità del regime finlandese dei diritti di accisa sugli imballaggi di bevande a norma del quale il diritto di accisa sugli imballaggi di bevande viene prelevato allorché l'imballaggio non rientri in un sistema di ripresa debba essere valutata in rapporto all'articolo 110 TFUE invece che all'articolo 34 TFUE. Il sistema di ripresa di cui trattasi deve essere un sistema fondato sul vuoto a rendere dietro cauzione in cui il confezionatore delle bevande o l'importatore, da solo o secondo le modalità indicate nella legge sui rifiuti o nella normativa corrispondente per la Provincia Åland, ha provveduto alla riutilizzazione o al riciclaggio degli imballaggi di bevande, cosicché l'imballaggio viene di nuovo riempito o utilizzato come materia prima;

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il suddetto sistema sia conforme agli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE⁽¹⁾, allorché si prenda in considerazione anche l'articolo 110 TFUE;
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il suddetto sistema sia conforme agli articoli 1, paragrafi 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE, allorché si prenda in considerazione anche l'articolo 34 TFUE;
- 4) In caso di risposta negativa alla terza questione, se il regime finlandese dei diritti di accisa sugli imballaggi di bevande sia considerato ammissibile sul fondamento dell'articolo 36 TFUE;
- 5) Se il requisito imposto a chiunque utilizzi bevande alcoliche a fini commerciali o ad altri fini economici di disporre di un'autorizzazione speciale per la sua attività relativa alle bevande alcoliche da importare, in una situazione in cui un acquirente finlandese ha acquistato via Internet o con altri mezzi di vendita a distanza da un venditore operante in un altro Stato membro bevande alcoliche che il venditore trasporta in Finlandia, possa essere considerato relativo all'esistenza di un monopolio, di modo che non vi ostano le disposizioni dell'articolo 34 TFUE, ma occorra valutarlo alla luce dell'articolo 37 TFUE;
- 6) In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se il requisito dell'autorizzazione di cui all'articolo 37 TFUE sia conforme alle condizioni relative ai monopoli nazionali del commercio previste all'articolo 37 TFUE;
- 7) In caso di risposta negativa alla quinta questione e se l'articolo 34 TFUE sia applicabile al caso di specie, se il sistema finlandese secondo il quale, nell'ipotesi di ordinazione via Internet o con altri mezzi di vendita a distanza di bevande alcoliche all'estero, l'importazione delle bevande è permessa solo per il consumo personale, allorché lo stesso ordinante o un terzo diverso dal venditore abbia trasportato le bevande alcoliche nel paese e secondo cui negli altri casi si richiede per le importazioni un'autorizzazione conforme alla legge sull'alcol, costituisca una restrizione quantitativa all'importazione o una misura di effetto equivalente contraria all'articolo 34;
- 8) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il sistema possa considerarsi giustificato e proporzionato in rapporto alla tutela della salute e della vita degli uomini.

⁽¹⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Nantes (Francia) il
13 febbraio 2014 — Adiamix/Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion
fiscale**

(Causa C-202/14)

(2014/C 202/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Nantes

Parti

Ricorrente: Adiamix

Convenuta: Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

Questione pregiudiziale

La Corte di giustizia è invitata a pronunciarsi sulla validità, in relazione alla qualificazione di regime di aiuto esistente, della decisione n. 2004/343/CE della Commissione europea del 16 dicembre 2003 concernente il regime di esenzione istituito dall'articolo 44 septies del code général des impôts per il rilevamento di imprese in difficoltà⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108, pag. 38).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 aprile 2014 — Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Repubblica di Slovenia — Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

(Causa C-207/14)

(2014/C 202/17)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.

Convenuti: Republika Slovenija — Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Questioni pregiudiziali

- 1) Se occorra interpretare il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE⁽¹⁾ nel senso che per «acque minerali naturali provenienti da un'unica sorgente»:
 - a) si intende l'acqua proveniente dallo stesso singolo punto di emergenza, non si intende invece l'acqua che è attinta da diversi punti di emergenza, benché si tratti di acqua che ha la sua sorgente nell'ambito della stessa falda acquifera del medesimo corpo idrico sotterraneo secondo la definizione della nozione di «falda acquifera» e di «corpo idrico sotterraneo» di cui alla direttiva 2000/60/CE⁽²⁾;
 - b) si intende l'acqua proveniente dallo stesso singolo punto di emergenza, non si intende invece l'acqua che è attinta da altri punti di emergenza, benché si tratti di acqua che ha la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo idrico sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di «falda acquifera» e «corpo idrico sotterraneo» di cui alla direttiva 2009/60/CE, laddove occorre con tale definizione prendere in considerazione anche circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell'acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (ad esempio la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l'apertura o la chiusura della falda acquifera;
 - c) si intende tutta l'acqua che abbia la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di «falda acquifera» e «corpo idrico sotterraneo» di cui alla direttiva 2000/60/CE, a prescindere dal fatto che giunge in superficie da più punti di emergenza;
 - d) si intende tutta l'acqua che abbia la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di «falda acquifera» e «corpo idrico sotterraneo» di cui alla direttiva 2000/60/CE, a prescindere dal fatto che giunge in superficie da più punti di emergenza, laddove occorre con tale definizione prendere in considerazione anche circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell'acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (ad esempio la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l'apertura o la chiusura della falda acquifera;
2. Se, qualora non sia possibile rispondere affermativamente ad alcuna delle proposte di soluzione di cui alla prima questione, l'interpretazione della nozione «acque minerali naturali provenienti da un'unica sorgente» debba basarsi su circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell'acqua proveniente dal singolo punto di emergenza, il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l'apertura o la chiusura della falda acquifera.

⁽¹⁾ GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 aprile 2014 — NLB Leasing d.o.o./Repubblica di Slovenia — Ministrstvo za finance

(Causa C-209/14)

(2014/C 202/18)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente in primo grado, attualmente ricorrente in cassazione: NLB Leasing d.o.o.

Convenuta in primo grado, attualmente resistente in cassazione: Repubblica di Slovenia — Ministrstvo za finance

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce di circostanze come quelle del procedimento principale, l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 2006/112/CE⁽¹⁾, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che la restituzione del bene oggetto di leasing (bene immobile) a causa del mancato pagamento delle obbligazioni del conduttore, nel possesso del locatore in vista della successiva vendita e compensazione del contratto di leasing, sebbene avvenga dopo la scadenza di tutte le rate del leasing, configuri una fattispecie di «annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale» successivo alla cessione, per cui la base imponibile va debitamente ridotta.
- 2) Se gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che l'importo dell'opzione di acquisto, che rappresenta la maggior parte delle obbligazioni derivanti dai contratti di leasing finanziario e che il conduttore corrisponde al locatore in modo che, a causa del mancato pagamento delle obbligazioni il locatore ha riacquisito il possesso dell'oggetto del leasing, lo ha venduto ad un terzo e ha versato il surplus del prezzo di acquisto derivante da tale vendita al conduttore, dal quale, nel bilancio finale abbia sottratto anche l'importo dell'opzione di acquisto, debba essere considerato come corrispettivo dell'esecuzione del contratto e cessione di beni e in quanto tale assoggettato all'IVA; oppure come corrispettivo del servizio di locazione o utilizzo del bene immobile, (e in quanto tale assoggettato all'IVA per legge o per scelta del soggetto passivo); oppure come risarcimento del danno per il recesso dal contratto, corrisposto per eliminare il pregiudizio causato dall'inadempimento del conduttore, privo di un collegamento diretto con una qualunque prestazione di servizi a titolo oneroso e in quanto tale non assoggettato all'IVA.
- 3) Qualora, in risposta alla seconda domanda, si ritenesse che si tratti del corrispettivo per la cessione di beni e l'esecuzione del contratto, allora si porrebbe la successiva questione se il principio di neutralità dell'IVA osti a che il locatore abbia assolto due volte l'IVA a valle, ovvero una prima volta in occasione della conclusione dei contratti di leasing finanziario (anche per l'importo delle opzioni di acquisto, che ha rappresentato la maggior parte del valore del contratto) e una seconda volta a causa del mancato pagamento delle obbligazioni del conduttore alla (successiva) vendita del bene immobile ad un terzo, visto che l'onere dell'IVA derivante da questa seconda cessione è gravato sul conduttore con il rendiconto finale.

⁽¹⁾ GU L 347, dell'11.12.2006, pag. 1.

**Ordinanza del presidente della Corte del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, in presenza di: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i
Telekomunikacji**

(Causa C-633/13)⁽¹⁾

(2014/C 202/19)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 71 dell'8.3.2014.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 — Donau Chemie/Commissione

(Causa T-406/09) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel procedimento amministrativo — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Proporzionalità — Capacità contributiva»

(2014/C 202/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Donau Chemie AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: S. Polster, W. Brugger e M. Brodey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, N. von Lingen e M. Kellerbauer, agenti, assistiti da T. Eilmansberger, professore, successivamente N. von Lingen e M. Kellebauer)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 2 della decisione C (2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione medesima.

Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla Donau Chemie AG ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della decisione C (2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), è fissato in 4,35 milioni di euro.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Donau Chemie AG sopporterà il 90 % delle proprie spese nonché il 90 % di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % delle spese sostenute dalla Donau Chemie AG.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 — Reagens/Commissione

(Causa T-30/10) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Mercato europeo degli stabilizzanti termici a base di stagno — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio d'informazioni commerciali riservate — Durata dell'infrazione — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Importo di base — Circostanze attenuanti — Capacità contributiva — Parità di trattamento — Proporzionalità — Competenza estesa al merito — Congruità dell'importo dell'ammenda»

(2014/C 202/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italia) (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor, L. Toffoletti, E. De Giorgi e D. Gullo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Bourke, F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici) o, in subordine, domanda di riforma in merito all'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Reagens SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2014 — McBride e a./Commissione

(Cause riunite da T-458/10 a T-467/10 e T-471/10) ⁽¹⁾

«Pesca — Misure di conservazione delle risorse della pesca — Ristrutturazione del settore — Domande di aumento degli obiettivi del Programma di orientamento pluriennale per il miglioramento della sicurezza a bordo — Domanda dell'Irlanda relativa a vari pescherecci — Decisione adottata in seguito all'annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante il medesimo procedimento — Nuova decisione di rigetto — Incompetenza della Commissione»

(2014/C 202/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Peter McBride (Downings, Irlanda) (causa T-458/10); Hugh McBride (Downings) (T-459/10); Mullglen Ltd (Largy, Irlanda) (T-460/10); Cathal Boyle (Fiafannon, Irlanda) (causa T-461/10); Thomas Flaherty (Kilronan, Irlanda) (causa T-462/10); Ocean Tawlers Ltd (Killybegs, Irlanda) (causa T-463/10); Patrick Fitzpatrick (Killeany, Irlanda) (causa T-464/10); Eamon McHugh (Killybegs) (causa T-465/10); Eugene Hannigan (Killybegs) (causa T-466/10); Larry Murphy (Castletownbere, Irlanda) (causa T-467/10); Brendan Gill (Lifford, Irlanda) (causa T-471/10) (rappresentanti: inizialmente, A. Collins, SC, N. Travers, barrister, e D. Barry, solicitor, successivamente, N. Travers, D. Barry e E. Barrington, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nella cause da T-458/10 a T-467/10, inizialmente, K. Banks, A. Bouquet e A. Szmytkowska, successivamente, A. Bouquet e A. Szmytkowska, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister, e, nella causa T-471/10, A. Bouquet e A. Szmytkowska, assistiti da B. Doherty)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni C (2010) 4758, C (2010) 4748, C (2010) 4757, C (2010) 4751, C (2010) 4764, C (2010) 4750, C (2010) 4761, C (2010) 4767, C (2010) 4754, C (2010) 4753 e C (2010) 4752 della Commissione, del 13 luglio 2010, che hanno respinto la domanda proposta dall'Irlanda volta ad aumentare gli obiettivi del Programma di orientamento pluriennale (POP IV) per il periodo che va dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza relativi ai pescherecci Peadar Elaine II, Heather Jane II, Pacelli, Marie Dawn, Westward Isle, Golden Rose, Shauna Ann, Antarctic, Niamh Eoghan, Menhaden e Brendelen, appartenenti rispettivamente a Peter McBride, a Hugh McBride, a Mullglen, a Boyle, a Flaherty, a Ocean Trawlers, a Fitzpatrick, a McHugh, a Hannigan, a Murphy e a Gill, adottate in seguito all'annullamento della decisione 2003/245/CE della Commissione, del 4 aprile 2003, relativa alle domande ricevute dalla Commissione di aumentare gli obiettivi del POP IV per il miglioramento della sicurezza, della navigazione in mare, dell'igiene, della qualità dei prodotti e delle condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), da parte delle sentenze della Corte del 17 aprile 2008, Flaherty e a./Commissione (C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P, Racc. pag. I-2649) e del Tribunale del 13 giugno 2006, Boyle e a./Commissione (da T-218/03 a T-240/03, Racc. pag. II-1699).

Dispositivo

- 1) *Le decisioni C (2010) 4758, C (2010) 4748, C (2010) 4757, C (2010) 4751, C (2010) 4764, C (2010) 4750, C (2010) 4761, C (2010) 4767, C (2010) 4754, C (2010) 4753 e C (2010) 4752 della Commissione, del 13 luglio 2010, che hanno respinto la domanda proposta dall'Irlanda volta ad aumentare gli obiettivi del programma di orientamento pluriennale IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza relativi ai pescherecci dei ricorrenti sono annullate.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 328 del 4.12.2010.

Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 — Adler Modemärkte/UAMI — Blufin (MARINE BLEU)

(Causa T-160/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MARINE BLEU — Marchio comunitario denominativo anteriore BLUMARINE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2014/C 202/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adler Modemärkte AG (Haibach, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Walicka e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Blufin SpA (Carpi, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 3 febbraio 2012 (procedimento R 1955/2010-2), relativa ad un'opposizione tra la Blufin SpA e la Adler Modemärkte AG.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Adler Modemärkte AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).*
- 3) *La Blufin SpA sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 184 del 23.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 — Germania/Commissione(Causa T-198/12) ⁽¹⁾

«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2009/48/CE — Sicurezza dei giocattoli — Valori limite per le nitrosammine, le sostanze nitrosabili, il piombo, il bario, l'arsenico, l'antimonio e il mercurio presenti nei giocattoli — Decisione della Commissione di non approvare interamente il mantenimento di disposizioni nazionali in deroga — Approvazione limitata nel tempo — Prova di un livello di protezione più elevato per la salute umana offerto dalle disposizioni nazionali»

(2014/C 202/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2012/160/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l'entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 80, pag. 19).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sulla legittimità della decisione 2012/160/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l'entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, nella parte in cui riguarda il bario.
- 2) L'articolo 1, secondo comma, della decisione 2012/160 è annullato, in quanto ha limitato fino al 21 luglio 2013 l'approvazione delle disposizioni nazionali che fissano i valori limite per il piombo.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁾ GU C 200 del 7.7.2012.

Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2014 — Argo Group International Holdings/UAMI — Arisa Assurances (ARIS)(Causa T-247/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ARIS — Marchio comunitario figurativo anteriore ARISA ASSURANCES S.A. — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Coesistenza dei marchi anteriori sul mercato — Principio di diritto americano detto del “Morehouse defense” — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2014/C 202/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Argo Group International Holdings Ltd (Hamilton, Bermuda, Regno Unito) (rappresentanti: R. Hoy, S. Levine e N. Edbrooke, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Arisa Assurances SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: H. Bock, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 marzo 2012 (procedimento R 193/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Arisa Assurances SA e l'Argo Group International Holdings Ltd.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'Argo Group International Holdings Ltd è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2014 — Katjes Fassin/UAMI (Yoghurt-Gums)

(Causa T-366/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo Yoghurt-Gums — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2014/C 202/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich-sur-le-Rhein, Germania) (rappresentante: T. Schmitz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 giugno 2012 (procedimento R 523/2012-4), relativa alla registrazione del segno figurativo Yoghurt-Gums come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Katjes Fassin GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 319 del 20.10.2012.

Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2014 — De Luca/Commissione**(Causa T-200/13 P) ⁽¹⁾****(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado — Nomina su un posto di un gruppo di funzioni superiore a seguito di un concorso generale — Rigetto del ricorso in prima istanza a seguito di rinvio da parte del Tribunale — Entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie — Articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello Statuto»)**

(2014/C 202/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi e J. N. Louis, avocats, successivamente S. Orlandi)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: J. Currall agente) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Impugnazione volta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 30 gennaio 2013, De Luca/Commissione (F-20/06 RENV, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La signora Patrizia De Luca e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale e in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale e in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.*

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2014 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione**(Causa T-419/13) ⁽¹⁾****(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti due procedimenti spagnoli in materia di concorrenza — Diniego implicito di accesso — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a statuire»)**

(2014/C 202/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras, A. Valiente Martin e C. Maldonado Márquez)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione recante diniego di concedere alla ricorrente l'accesso a taluni documenti relativi alla corrispondenza scambiata tra la Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, commissione nazionale spagnola per la concorrenza) riguardo a due procedimenti nazionali avviati da quest'ultima.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento.
- 3) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall'Unión de Almacenistas de Hierros de España.
- 4) La Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 304 del 19.10.2013.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 maggio 2014 — Frucona Košice/Commissione**(Causa T-103/14 R)**

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Alcool e alcoolici — Remissione di un debito fiscale nell'ambito di un concordato — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Assenza del fumus boni juris»)

(2014/C 202/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: K. Lasok, QC, B. Hartnett, J. Holmes, barrister, e O. Geiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Walkerová e L. Armati, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione C (2013) 6261 final, della Commissione, del 16 ottobre 2013, relativa all'aiuto di Stato n. SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005), concesso dalla Repubblica slovacca a favore della Frucona Košice a. s., nella parte in cui ordina alla Repubblica slovacca di procedere al recupero dell'aiuto.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti sommari è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 27 marzo 2014 — Ben Ali/Consiglio**(Causa T-200/14)**

(2014/C 202/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: A. de Saint Remy, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 64 del suo regolamento di procedura, volta ad ottenere la divulgazione da parte della Commissione di «tutti i documenti relativi all'adozione» del regolamento impugnato;
- annullare, da un lato, la decisione n. 2014/49/PESC del Consiglio dell'Unione europea (CUE), del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia e, dall'altro, il regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio dell'Unione europea (CUE), del 30 gennaio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare al ricorrente una somma totale pari a EUR 100 000 come risarcimento dei danni di ogni origine;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare al ricorrente una somma di EUR 30 000 per i suoi costi di difesa a sostegno del presente ricorso, oltre a quanto disposto dall'articolo 91 del regolamento di procedura, a titolo dei costi di difesa delle spese ripetibili;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-301/11, Ben Ali/Consiglio⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2011, C 226, pag. 29.

Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Aluwerk Hettstedt/ECHA

(Causa T-207/14)

(2014/C 202/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aluwerk Hettstedt GmbH (Hettstedt, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e J. Schrotz, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SME(2013) 4525, del 21 gennaio 2014, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, nonché la fattura n. 10046841, del 23 gennaio 2014;
- condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla presunta carenza di competenza della convenuta

- La convenuta non era competente ad adottare la decisione controversa SME(2013) 4525. Né il regolamento (CE) n. 1907/2006⁽¹⁾ né il regolamento (CE) n. 340/2008⁽²⁾ autorizzano la convenuta ad emettere una decisione distinta relativa al rispetto, da parte del richiedente, dei criteri previsti per le piccole e medie imprese.

2. Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958

— In tutte le comunicazioni con la ricorrente, la convenuta ha disatteso l'obbligo di rivolgersi a una persona soggetta alla sovranità di uno Stato membro nella lingua ufficiale di tale Stato. Tale violazione ha impedito alla ricorrente di soddisfare i requisiti imposti per quanto concerne la prova del suo status di piccola impresa.

3. Terzo motivo, con cui si sostiene che le decisioni controverse sono ingiustificate e l'onere amministrativo imposto alla ricorrente è sproporzionato

— Le decisioni impugnate sono errate nel merito. La ricorrente aveva diritto a beneficiare di una riduzione della tariffa ai sensi del regolamento (CE) n. 340/2008. La fattura della convenuta riguardante l'onere amministrativo è ingiustificata, in quanto detto onere è stato imposto alla ricorrente sulla base di una procedura errata. L'onere amministrativo è privo di una base giuridica adeguata ed è sproporzionato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Richard Anton/ECHA

(Causa T-208/14)

(2014/C 202/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Richard Anton KG (Gräfelfing, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e J. Schrotz avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SME(2013) 4524, del 21 gennaio 2014, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, nonché la fattura n. 10046845, del 23 gennaio 2014;
- condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla presunta carenza di competenza della convenuta

— La convenuta non era competente ad adottare la decisione controversa SME(2013) 4524. Né il regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾ né il regolamento (CE) n. 340/2008 ⁽²⁾ autorizzano la convenuta ad emettere una decisione distinta relativa al rispetto, da parte del richiedente, dei criteri previsti per le piccole e medie imprese.

2. Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958

— In tutte le comunicazioni con la ricorrente, la convenuta ha disatteso l'obbligo di rivolgersi a una persona soggetta alla sovranità di uno Stato membro nella lingua ufficiale di tale Stato. Tale violazione ha impedito alla ricorrente di soddisfare i requisiti imposti per quanto concerne la prova del suo status di piccola impresa.

3. Terzo motivo, con cui si sostiene che le decisioni controverse sono ingiustificate e l'onere amministrativo imposto alla ricorrente è sproporzionato

— Le decisioni impugnate sono errate nel merito. La ricorrente aveva diritto a beneficiare di una riduzione della tariffa ai sensi del regolamento (CE) n. 340/2008. La fattura della convenuta riguardante l'onere amministrativo è ingiustificata, in quanto detto onere è stato imposto alla ricorrente sulla base di una procedura errata. L'onere amministrativo è privo di una base giuridica adeguata ed è sproporzionato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Ricorso proposto il 9 aprile 2014 — Gmina Kosakowo/Commissione europea

(Causa T-217/14)

(2014/C 202/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gmina Kosakowo (comune di Kosakowo, Polonia) (rappresentante: M. Leśny, consulente legale)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione della Commissione europea dell'11 febbraio 2014 (caso SA 35388) con la quale è stato ingiunto alla Polonia di recuperare nei confronti dell'aeroporto Gdynia-Kosakowo l'aiuto di Stato indebitamente versato.

— Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo

— Erronea constatazione dei fatti su cui si fonda la decisione impugnata

2. Secondo motivo

— Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per aver a torto ritenuto che la Gmina Kosakowo abbia concesso un aiuto pubblico in violazione di tale disposizione, mentre l'acquisizione di quote da parte di tale ente nella società Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. costituiva una compensazione di una transazione nell'ambito di un contratto d'affitto di terreno; inoltre, falsa applicazione da parte della Commissione europea del criterio dell'investitore privato

3. Terzo motivo

— Violazione delle seguenti disposizioni procedurali: articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, per falsa applicazione del criterio dell'investitore privato; articolo 7, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 per errata determinazione dell'importo dell'aiuto soggetto a restituzione, nel quale sono comprese anche spese di sicurezza e infrastruttura; articolo 296, secondo comma, TFUE, per carenza di adeguata motivazione della decisione impugnata, nella quale non si rinvenivano gli elementi essenziali che consentano di individuarne i motivi.

Impugnazione proposta il 15 aprile 2014 dall'Agenzia europea per i medicinali avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2014, causa F-29/13, Drakeford/EMA

(Causa T-231/14 P)

(2014/C 202/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: David Drakeford (Dublino, Irlanda)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-29/13, nella parte in cui essa annulla la decisione dell'EMA di non rinnovare il contratto della controparte nell'impugnazione;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla ricorrente nel procedimento di impugnazione, in particolare respingere il ricorso presentato dalla controparte in primo grado in quanto del tutto infondato;
- condannare la controparte nell'impugnazione alle spese del presente grado di giudizio e di quello che si è svolto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su errori di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in merito all'interpretazione dell'articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nella parte in cui esso ha ritenuto che l'espressione «qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto» dovesse essere intesa nel senso che essa include qualsiasi *modus operandi* per il quale il rapporto di lavoro di un agente temporaneo, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, alla scadenza del suo contratto a tempo determinato prosegue, in tale qualità, con il proprio datore di lavoro, anche se a tale rinnovo si accompagna una progressione di grado o un'evoluzione delle funzioni esercitate.
 2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica sul testo dell'eccezione all'interpretazione dell'articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
 3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in quanto ha fatto uso della propria competenza estesa al merito.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT